SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 22 ottobre 2015

529ª e 530ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (*Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatore* VACCARI *(Relazione orale)* **(1676)**

alle ore 16

Interrogazioni *(testi allegati)*

INTERROGAZIONE SULLA REGOLARITÀ DELLA NOMINA DI DUE DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

(3-01255) (2 ottobre 2014)

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MORRA, BUCCARELLA, VACCIANO, DONNO, FATTORI, GAETTI, SERRA, CATALFO, MOLINARI, SANTANGELO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Ministero della salute ha ufficializzato l'incarico di due nuovi direttori generali: Renato Botti per la programmazione sanitaria, e Ranieri Guerra all'area della prevenzione. Il primo è l'ex direttore generale dell'ospedale "San Raffaele" di Milano, già subcommissario regionale per il Lazio. Il secondo è stato consigliere scientifico d'ambasciata a Washington, nonché ex direttore delle relazioni esterne dell'Istituto superiore di sanità;

gli incarichi, della durata di 3 anni, sono stati conferiti dal Consiglio dei ministri del 9 settembre 2014 e diventano operativi dalla data di registrazione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri;

i 12 direttori di prima fascia in organico al Ministero, risultavano incandidabili in quanto coinvolti nella rotazione degli incarichi, in ragione della riorganizzazione delle figure apicali del dicastero disposta dal Ministro;

vi era necessità di procedere "con urgenza" a una ricognizione estesa ai 111 dirigenti di seconda fascia, e anche fuori le mura del Ministero, come prevede l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove migliaia di dirigenti sanitari operanti nel pubblico e nel privato avrebbero potuto legittimamente aspirare al ruolo e avanzare candidature;

per l'accesso alle 2 cariche, il decreto legislativo n. 165 del 2001 prescrive la procedura a evidenza pubblica;

la Corte dei Conti ha più volte ribadito che "il profilo pubblicistico della procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali assegna a tale procedura garanzia di tutela del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico e all'efficacia dell'azione amministrativa". In particolare, la Corte, sez. centrale di controllo, con sentenza n. 3 del 2013, sul punto è stata chiarissima: "il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura concorsuale previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione. Si tratta di un sistema che

assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all'interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze dell'amministrazione. Sull'ineludibilità delle regole di pubblicità e di concorsualità nel conferimento degli incarichi dirigenziali quali limiti alla discrezionalità dell'amministrazione nella selezione dei posti vacanti da assegnare, a garanzia e bilanciamento delle aspettative degli interessati con i principi suddetti, si è già espressa questa Sezione Centrale Controllo sugli atti di governo con deliberazione n. - 9 -SSCELG\21\2010\PREV del 21 ottobre 2010, con motivazioni dalle quali il Collegio non intende discostarsi";

secondo quanto riportato da "ilFattoQuotidiano", l'avviso di concorso è stato inviato via *e-mail* solo alle Direzioni generali e pubblicato in un ramo nascosto e difficilmente raggiungibile del sito ministeriale, con il passaggio attraverso numerosi *step*: area "ministero e ministro", quindi sezione "amministrazione trasparente", quindi *link* "dirigenti" e a seguire "posti di funzioni disponibili";

il tempo utile per presentare le candidature è stato limitato ad una sola settimana;

tali elementi hanno contribuito in modo determinante a limitare fortemente il numero delle candidature presentate;

inoltre tra i requisiti richiesti nell'interpello precedente con cui fu selezionato il direttore uscente Francesco Bevere, laureato in medicina, non vi era un solo requisito specifico che potesse in qualche modo determinare un pregiudizio alle possibili candidature e generare esclusioni preventive. Si richiedeva infatti soltanto una generica "esperienza nel campo della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari ovvero di dirigenza generale o apicale presso aziende sanitarie, fondazioni e amministrazioni pubbliche con attribuzioni sanitarie", tanto che l'interpello fu fermato dalla Corte dei Conti per "eccesso di genericità";

per contro nel caso dei due incarichi, pur in presenza di una procedura formalmente corretta, i bandi utilizzati non solo presentavano un dettaglio di requisiti tale da renderli criticabili per eccesso di specificità, ma si conformavano esattamente ai profili curriculari dei due vincitori;

tale evidenza veniva rilevata dal sito di informazione "ilFattoQuotidiano", che ha esaminato il bando e osservato come i requisiti richiesti fossero difficilmente adattabili a persone diverse da Renato Botti e Ranieri Guerra: a seguito di tale rilievo, il giornalista Thomas Mackinson riferisce del deposito, mentre il concorso era ancora aperto, di una scrittura con la

previsione dell'esito presso un notaio. Il giorno della nomina, mentre a Roma veniva ufficializzato il risultato, con tanto di firma del Presidente del Consiglio, a Milano veniva aperto il plico bollinato il 1° agosto 2014, che conteneva, proprio i nomi di Botti e Guerra;

con riferimento alla nomina di direttore generale della programmazione sanitaria, i requisiti professionali indicati dal Ministro a base della procedura erano assolutamente specifici e clamorosamente aderenti al *curriculum* di Renato Botti: titolo di economista, requisito che da solo escludeva 3 quarti del personale dirigente del Ministero, "comprovata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse", "esperienza in istituzioni operanti in ambito sanitario, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla collaborazione/integrazione pubblico e privato", esperienza nel settore della telemedicina, "comprovata esperienza anche di tipo operativo in materia di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e riorganizzazione del sistema sanitario regionale";

Botti: è economista, è stato dal 1997 al 2002 direttore generale dell'Assessorato per la sanità della Regione Lombardia, è stato presidente del Gruppo Merceologico Sanità di Assolombarda, membro della commissione sanità di Confindustria e direttore generale della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor" a Milano, vanta un'esperienza dentro il consiglio di amministrazione di Molmed Spa e Telbios Spa, società partecipate dalla controllata Science-Park Raf e da primari gruppi industriali e finanziari italiani nel campo delle biotecnologie e della telemedicina e teleassistenza, è stato subcommissario regionale per il Lazio;

quanto alla nomina di direttore generale dell'area prevenzione, il bando richiedeva "comprovata esperienza professionale in istituzioni di sanità pubblica nazionali, europee e internazionali e nella gestione di progetti di cooperazione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo". Tale requisito rispecchiava, perfettamente, il profilo professionale di Ranieri Guerra, che tra le altre cose è stato direttore sanitario presso l'Agenzia dell'Onu per i Profughi palestinesi (UNRWA);

valutato inoltre il costo maggiorato derivante dall'arruolamento di dirigenti esterni, stimato in oltre 260.000 euro all'anno, contro il solo differenziale stipendiale che avrebbe richiesto l'incarico ad un dirigente interno, stimato in un ordine compreso tra circa 100.000 euro lordi fino a 225.000 euro;

considerato che:

risulta agli interroganti la circostanza secondo la quale risorse funzionalmente dipendenti dal Ministero, attualmente dislocati in altri incarichi e in possesso di tutti i requisiti e delle competenze per ricoprire i ruoli oggetto del bando, erano disponibili al rientro in sede, ma non sono stati minimamente tenuti in considerazione;

pochi giorni prima dell'ufficializzazione delle nomine, la stessa Unione nazionale dei dirigenti di Stato (UNADIS) aveva espresso il proprio malumore con una lettera rivolta al Ministro in indirizzo in cui si leggeva «Siamo spettatori di una surreale passerella a favore di "soggetti esterni" che provengono da aziende private e da enti di ricerca che mancano dei requisiti di professionalità posseduti invece dai colleghi dirigenti che operano da anni e con valutazioni positive e potrebbero essere impiegati valorizzando le risorse interne e a costo zero»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali siano le ragioni per le quali la "procedura di interpello" per i ruoli di direttore generale della programmazione e della prevenzione abbia previsto dei requisiti tanto specifici da indurre il fondato sospetto che non sarebbero stati i requisiti a determinare il miglior candidato, ma il contrario, come se i nomi dei soggetti vincitori fossero già stati decisi;

perché si sia provveduto alla nomina di soggetti esterni anziché di risorse interne, soluzione che avrebbe comportato costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli che l'amministrazione dovrà sostenere per gli incarichi attribuiti ad esterni.

INTERROGAZIONE SUL DIRITTO ALLA SALUTE DI UNA BAMBINA IN PROVINCIA DI LATINA

(3-02053) (9 luglio 2015)

VACCIANO, ORELLANA, MUSSINI, BENCINI, CASALETTO, ROMANI Maurizio, DE PETRIS, CAMPANELLA, MOLINARI, SIMEONI, MASTRANGELI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da atti resi pubblici tramite condivisione su *social network*, si è venuti a conoscenza della vicenda riguardante la mancata fornitura di un'unità posturale conforme al nomenclatore tariffario ausili e protesi, di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. Il caso necessita di una sollecita attenzione poiché questo ausilio avrebbe dovuto essere fornito ad una minore di 3 anni colta da asfissia perinatale al momento della nascita, circostanza che comporta danni cerebrali e, nel caso della bimba, ha determinato problemi a livello motorio e al tono muscolare. In assenza di sostegni esterni la bambina non ha autonoma capacità di sostenere il peso della schiena e della testa, da qui l'essenziale esigenza di un supporto esogeno che l'aiuti ad assumere una postura il più corretta e dignitosa possibile, a fronte dell'inarrestabile processo di crescita;

la risposta dell'azienda Unità sanitaria locale del distretto di Latina, datata 9 dicembre 2013, sia stata negativa in quanto "il dispositivo proposto non è essenziale e non opportuno in riferimento ai livelli essenziali di assistenza";

tuttavia, sono stati pubblicati sullo stesso canale *web* altri documenti che dimostrano che lo stesso dipartimento avrebbe già fornito in maniera gratuita il medesimo presidio ad altri pazienti residenti nella provincia pontina;

per completezza, si aggiunge che la famiglia della bambina aveva avanzato un'ulteriore richiesta, con onere di spesa a carico dello stesso ente sanitario, per un seggiolino per il trasporto in auto dell'infante, dispositivo sicuramente strumentale ad una migliore fruizione della quotidianità familiare nonché congruo alle esigenze fisiche che un'anamnesi del genere richiede: sul diniego della ASL a questa seconda richiesta, si legge che tale presidio non è un dispositivo incluso nel nomenclatore tariffario delle protesi e che è intercorsa, comunque, una "pronuncia negativa della Commissione Tavolo Tecnico Aziendale per l'assistenza protesica";

i genitori della piccola paziente nel 2014 hanno intentato un ricorso d'urgenza nei confronti dell'azienda sanitaria, ma, tuttavia, il tribunale si

pronuncerà solo tra un anno per non aver riconosciuto nei termini giurisprudenziali la priorità della causa;

si sottolinea che in questo arco di tempo le condizioni fisiche della bambina saranno sicuramente soggette ad evoluzione: si immagina che lo saranno indubbiamente in una direzione sempre più critica, anni durante i quali la necessità di ottenere quel busto in particolare non sussisterà più e, automaticamente, alla stessa non verrà garantito uno *standard* di vita più vicino alla soglia della normalità considerata la sua disabilità;

considerato che:

l'integrità fisica è un diritto assoluto, ossia che può essere fatto valere nei confronti di tutti, è necessario, in quanto ogni essere umano ne è necessariamente titolare, è intangibile, e pertanto qualsiasi violazione è soggetta a sanzione, è irrinunciabile ed indisponibile. Inoltre, si articola anche in riferimento al diritto alla salute, tutelato dall'art. 32, primo comma, della Costituzione, «non solo come interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo», come disposto dalla Consulta con la sentenza n. 356 del 1991. La Corte, nell'affermare che il «principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato», ha ribadito che quest'ultimo «va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità», e cioè a tutte «le attività realizzatrici della persona umana» (sentenze n. 356 e n. 485 del 1991). La tutela della salute comprende anche la pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale (sentenza n. 218 della 1994);

in questo caso preso in esame, le attività realizzatrici della persona umana sono pregiudicate addirittura alla base a causa delle ripercussioni delle diatribe amministrative intercorse, le quali hanno indirettamente impedito alla bambina di avere la possibilità di assumere la posizione eretta, condizione sulla quale si fondano la corporeità e la socialità di qualsiasi persona;

considerato inoltre che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute

protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell'art. 32 della Costituzione, a che siano loro assicurate cure gratuite»: così recita la sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 1999. In questo modo si coglie quale sia la dimensione nella quale deve essere collocato il riferimento all'"interesse della collettività", di cui parla l'art. 32 della Costituzione, e che è appunto quello di una garanzia pubblica di un accesso libero e generalizzato a tutto quanto è necessario per rendere effettivo il diritto alla salute;

considerato altresì che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, all'art. 24, comma 1, dispone che "Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi";

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga di dover accertare e risolvere la serie di problematiche che impediscono alla minore di godere del diritto alla salute e all'integrità fisica, come postulato dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, considerate anche le pronunce della Consulta in favore del nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, irrinunciabile anche a fronte delle esigenze di una finanza pubblica locale volta al contenimento delle spese.

INTERROGAZIONE SULLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DI UN GRUPPO DI PROFUGHI SIRIANI SBARCATI A CROTONE NEL MESE DI OTTOBRE 2014

(3-01316) (16 ottobre 2014)

MANCONI, PALERMO, LAI, FEDELI, LO MORO, GOTOR, LO GIUDICE, DE PIN, FASIOLO, SPILABOTTE, CAPACCHIONE, PEZZOPANE, SERRA, MATTESINI, ORRU', SCAVONE, AMATI, LUCHERINI, CHITI, PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da segnalazioni giunte da alcune associazioni che operano nel territorio di Crotone, si è appreso che un gruppo di profughi siriani, tra i quali 32 donne e 21 minori, arrivati venerdì 10 ottobre 2014 sulle coste di Isola di Capo Rizzuto e accolti nel Centro per richiedenti asilo e rifugiati (Cara) Sant'Anna, hanno intrapreso un'azione di protesta e uno sciopero della fame per opporsi alla rilevazione delle impronte digitali;

tale procedura, unitamente alla foto e a una breve intervista, viene svolta ai fini dell'identificazione del migrante il quale, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 604/2013 (detto Dublino III), potrà chiedere asilo in Italia, ovvero nel Paese europeo di primo approdo. Ciò comporta che la stessa richiesta non potrà essere avanzata in Stati diversi dall'Italia. Per questo motivo i siriani sbarcati a Crotone si rifiutavano di farsi identificare;

da quanto ha riferito il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, dottoressa Marilina Intrieri, interpellata in merito a questa vicenda, il giorno successivo all'arrivo alcuni dei migranti siriani sono stati accompagnati in Questura per procedere all'identificazione. I migranti (una trentina di persone) hanno dichiarato che, in seguito al loro rifiuto di sottoporsi a tale prassi, avrebbero subito diverse pressioni, anche fisiche;

ai migranti appena giunti al Cara era stato distribuito un volantino tradotto in più lingue in cui si fa esplicito riferimento all'obbligo di farsi identificare, eventualmente ricorrendo a metodi coercitivi: "I migranti che fanno ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, anche se soccorsi in mare, devono essere identificati mediante l'acquisizione delle generalità ed il fotosegnalamento. Le generalità - nome, cognome, giorno mese ed anno di nascita - saranno acquisite nel corso di una breve intervista che sarà effettuata con l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale. Il fotosegnalamento sarà effettuato dalla polizia e consiste nell'acquisizione delle fotografie del volto e delle impronte digitali delle dita delle mani. Il rifiuto di fornire le proprie generalità e di farsi fotosegnalare costituisce

reato e determina la denunzia all'autorità giudiziaria. In ogni caso la polizia procederà all'acquisizione delle foto e delle impronte digitali anche con l'uso della forza se necessario";

il fotosegnalamento è previsto dal Regolamento (CE) n. 2725/2000 (cosiddetto Eurodac) che ne stabilisce l'obbligatorietà e ne descrive i passaggi. All'art. 8, comma 1, viene precisato che "ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione delle nazioni unite dei diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare, o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;

se risulti che nei confronti dei profughi siriani sbarcati a Crotone si sia agito nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento Eurodac, specificatamente laddove si richiama la tutela dei diritti fondamentali delle persone;

quali disposizioni contenga la circolare inviata nel mese di settembre 2014 a Prefetti e Questori in merito alle procedure di fotosegnalamento;

quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché l'applicazione della normativa sul fotosegnalamento obbligatorio non metta a rischio l'incolumità dei profughi sbarcati sulle coste italiane.

INTERROGAZIONE SULL'ACCATASTAMENTO AI FINI FISCALI DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE IN MARE

(3-02132) (3 agosto 2015)

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

risulta agli interroganti che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison SpA per accertamento fiscale su ICI e IMU per circa 30 milioni di euro alla piattaforma marina Vega, la più grande sinora costruita e sita nel mare ragusano antistante alla costa iblea, e che la società ha depositato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione per ottenere l'autorizzazione per un'ulteriore piattaforma;

dal 2005, la Suprema corte di cassazione, sezione V tributaria, con la sentenza n. 13794, ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei Comuni sulle opere site nel mare territoriale ed ha dichiarato l'irrilevanza a fini impositivi di tale allocazione, per essere il mare territoriale di appartenenza dello Stato italiano;

relativamente al citato indirizzo, vari Comuni costieri (Pineto, Termoli, Tortoreto, Gela, Porto S. Elpidio, Pedaso, Cupra marittima, Torino di Sangro, Falconara) hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'imposta ICI e IMU sull'intero "complesso opificio", costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte;

la richiesta è fondata sulla previsione normativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504 del 1992 che fissa il principio impositivo: "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati (...) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". A giudizio degli interroganti è indubitabile che le opere in questione concretizzano un "insediamento produttivo" di tipo industriale, costituito da 3 elementi destinati a tale attività: le piattaforme, strutture ove si svolgono la trasformazione e la lavorazione del prodotto industriale, costituite da costruzioni di rilevanti dimensioni, sino a 2.000-3.000 metri quadri di superficie e sino a 5 piani di altezza sul livello del mare, composte da "locali di servizio e di alloggio", da "strutture di attracco" e addirittura da "eliporti"; le condotte, infrastrutture fisse che collegano strettamente ed indissolubilmente le

piattaforme alle centrali di smistamento e pompaggio con trasporto sia verso terra del materiale estratto sia verso mare del materiale necessario alla lavorazione; le centrali a terra di raccolta e pompaggio, già di per sé sottoposte ad imposizione ICI;

le commissioni tributarie adite, sia provinciali che regionali, stante l'opposizione delle società interessate (ENI ed Edison, principalmente) hanno dato risposte non univoche. Ciononostante, il panorama giurisprudenziale si va indirizzando verso sempre più chiare ragioni di affermazione dell'imponibilità del "complesso opificio produttivo";

dapprima le commissioni tributarie, partite da un'iniziale perplessità pur con il riconoscimento, sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 13794/05, del potere impositivo del Comune, hanno denegato l'esistenza del requisito oggettivo in ragione della non accatastabilità delle piattaforme (consulenza tecnica d'ufficio della commissione provinciale di Teramo con sentenza n. 188/03/07 del 4 dicembre 2007; commissione tributaria regionale di L'Aquila con sentenza n. 44/3/09 del 19 gennaio 2009 e con sentenza n. 60/III/12 del 14 giugno 2012); sono poi pervenute alla dichiarazione di parziale imponibilità relativamente alle parti abitative (commissione provinciale di Ascoli Piceno sentenza n. 18/6/12 e n. 19/6/12 del 9 maggio 2012), ed infine sono giunte alla totale imponibilità (commissione provinciale di Campobasso con sentenza n. 4/1/13 del 17 gennaio 2013; commissione regionale di Campobasso con sentenza n. 82/3/12 del 24 ottobre 2012; commissione provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 456/3/14);

le commissioni tributarie che ritengono l'imponibilità pongono riferimento: a) alla statuizione del decreto legislativo n. 504 del 1992 istitutivo dell'ICI per cui sull'intero territorio dello Stato si esercitano i poteri contestualmente agli enti locali. Appare incontestabile la collocazione geografica degli immobili nel "territorio" dello Stato, il cui "soggetto attivo" è individuato, *ex* art. 4, comma 1, nel "comune nella cui circoscrizione appartiene l'estensione costiera corrispondente"; b) al principio di imponibilità del concessionario *ex* art. 3, comma 2, per cui "Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"; c) al diritto reale di superficie conseguente all'atto concessorio, il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all'ICI fin dal momento in cui l'imposta fu istituita (1° gennaio 1993) "anche se non vi esercitano l'attività" (art. 3, comma 1); d) alla redditualità dell'opificio in quanto relativamente alla produzione l'ICI è un'imposta reale che colpisce la cosa in sé, ovvero il patrimonio destinato

ad un'attività economica privatistica da parte di società di capitali a fini di produzione di reddito. La produzione raggiunge milioni di barili annui (un solo pozzo, il n. 21, della piattaforma Vega produce circa 800 barili di greggio al giorno); e) al disposto costituzionale, sia in relazione all'art. 3 della Costituzione per cui non essendo revocabile in dubbio l'imponibilità di un immobile costruito su suolo demaniale in terraferma, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e crea un'ingiustificata disparità di trattamento la mancata imposizione tributaria di un immobile, di identiche caratteristiche, posto nel mare territoriale, sia considerando l'art. 53 della Costituzione, secondo il quale deve esservi contribuzione generalizzata da parte dei soggetti operanti nel "territorio nazionale";

di contro, le commissioni tributarie che denegano l'imponibilità la desumono dalla non accatastabilità delle opere a mare, in ragione di profili meramente tecnici quali la mancata mappatura del mare;

tuttavia, la norma generale di accatastamento (decreto-legge n. 652 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249 del 1939) statuisce l'obbligo di accatastamento per tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato e pertanto anche per quelli posti a mare;

parimenti, anche i principi di prassi indicano l'obbligo di accatastamento di tutte le costruzioni ed irrilevante l'allocazione a mare;

considerato che:

la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 della direzione dell'Agenzia del territorio riporta che "Rilevante importanza hanno assunto nel tempo le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali (…) quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi) per l'uso civile o industriale (...). Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D";

la circolare n. 4 del 13 aprile 2007 della direzione dell'Agenzia del territorio specifica che agli attracchi ed agli eliporti "si attribuisce la categoria D/8" e che vanno censite tutte le centrali per la produzione dell'energia (centrali idroelettriche, fotovoltaiche), gli opifici industriali e gli impianti deputati alla trasmissione o l'amplificazione dei segnali;

la circolare n. 6 del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del territorio, Direzione generale catasto e cartografia, pone riferimento "alla naturale evoluzione tipologica e tecnologica che caratterizza tali categorie di immobili" e specifica che per gli opifici "costruiti per le speciali esigenze di

una attività industriale" la "rendita si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità";

a giudizio degli interroganti non procedere alla richiesta di accatastamento delle opere poste a mare concretizza un evidente illegittimo inadempimento da parte delle società interessate;

considerato inoltre che:

la piattaforma che assunse la denominazione di "Isola delle rose", realizzata (e poi demolita con l'uso di esplosivi) a circa 11,5 chilometri dalla costa in prossimità di Rimini, contava 2 solai di circa 400 metri quadri ciascuno e venne adibita a ristorante con un annesso ufficio postale, con richiesta di impianto di un negozio di *souvenir*, di un piccolo albergo, di un bar, di un *night club*, di una stazione radio e persino di un casinò;

laddove si sia proceduto alla relativa richiesta vi è stato il conseguente provvedimento di accatastamento;

in tale direzione ha operato l'Agenzia del territorio di Siracusa che recentemente ha accatastato una struttura industriale realizzata interamente nel mare Jonio dalla Esso italiana SpA sul mare antistante al comune di Melilli (Siracusa); ciò a seguito di mera produzione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Siracusa del "tipo mappale", con utilizzo della procedura *standard* e con tecnologia GPS (global positioning system) migliorata RTK (real time kinematic), per l'individuazione in mappa catastale dell'opera ubicata sul mare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'imponibilità ICI ed IMU sulle opere costruite in mare e della conflittualità creatasi tra Comuni e società petrolifere sull'accatastamento delle piattaforme in mare;

quante siano state le verifiche di constatazione e di accertamento fiscale alle piattaforme nel mare italiano eseguite da parte della Guardia di finanza e quale sia stato l'esito a cui si è giunti;

se siano stati eseguiti accertamenti fiscali relativamente a ICI e IMU da parte del Comune interessato in seguito al verbale di constatazione della Guardia di finanza alla piattaforma marina Vega e a quanto ammonti la cifra accertata.